

TRIBUNALE VENEZIA

24 OTTOBRE 2008

G.U.: SIMONE

PARTI: CASELLI

(*avv. Santelli*)

SOCIETÀ EDITRICE

PADANA S.E.P. S.P.A.

(*avv. ti Janni, Ciaccia,  
della Porta e Bertagnolli*)

**Diritto di cronaca**

• **Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica**  
• **Essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico**  
• **Criteri • Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute • Fattispecie: procedimento a carico di un cappellano del reggimento, assentatosi per stato depressivo ma contemporaneamente iscritto a un corso di laurea**  
• **Inesattezza della notizia riguardo alla coincidenza tra il periodo d'assenza e**

**quello di superamento degli esami universitari nonché riguardo alla insussistenza di stati depressivi precedenti al periodo in questione • Irrilevanza • Liceità della cronaca**

*Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute nell'esercizio dell'attività giornalistica è lecito, ai sensi dell'art. 25 della legge 675/1996 e del codice deontologico, ove sussista il requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, da non escludersi anche quando la notizia, vera nel complesso, presenti alcune inesattezze.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con l'atto di citazione in epigrafe indicato Arcangelo Caselli conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia la Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a. per sentir pronunciare sentenza di condanna al pagamento della somma di € 50.000 a titolo di risarcimento danni.

\* La sentenza interpreta i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica con specifico riferimento alla essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, di cui all'art. 25 della legge 675/96 e agli articoli 5 e 6 del codice di deontologia giornalistica. Il caso mostra come, nonostante le regole scritte, la materia del bilanciamento tra tutela della riservatezza e libero esercizio dell'attività giornalistica sia tuttora sostanzialmente affidata alla sensibilità dell'interprete e alla sua valutazione del caso concreto. Nella fattispecie, il giudizio di liceità della cronaca assolve il giornalista dalle oggettive «inesattezze» nella rappresentazione di singoli dati o circostanze, e mostra di voler privilegiare il criterio della verità storica e del pubblico interesse della notizia in sé rispetto al diritto dell'interessato ad un corretto e completo trattamento dei propri dati personali. In altri casi, il limite della essenzialità della notizia, ovvero della stretta pertinenza di ciascuna delle informazioni personali divulgate rispetto al nucleo fondante della notizia stessa, è stato invece applicato anche nel caso in cui la notizia risultasse di per sé fondata e dotata di un pubblico inte-

resse, con conseguente dichiarazione di illiceità della divulgazione di dati non strettamente attinenti alla notizia o la cui veridicità non sia stata puntualmente provata o accertata dal giornalista: Trib. Palermo 21 febbraio 2007, in questa *Rivista*, 2007, 311. Per un'ampia disamina del fondamento del diritto alla riservatezza e della sua collocazione nella gerarchia dei diritti assoluti si veda Cass. 8 giugno 1998, n. 5658, in questa *Rivista* 1999, 39. Tra le prime applicazioni della l. 675/96 alla attività di cronaca, v. Procura presso Pretura Roma 10 ottobre 1998, GIP presso Pretura Roma 16 ottobre 1998, in questa *Rivista*, 1999, 88, con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Dato o notizia? La tutela della riservatezza e il diritto di cronaca*. Per una puntuale applicazione del criterio di essenzialità dell'informazione nella cronaca giornalistica, inteso quale limite alla divulgazione di dati sovrabbondanti rispetto al nucleo sostanziale della notizia la cui diffusione risponda al ad un pubblico interesse, si veda Trib. Milano 13 aprile 2000, in questa *Rivista*, 2000, 371, con nota di S. SICA, *Danno morale per lesione della privacy: domicilio ed essenzialità della notizia*, nonché Trib. Roma, 22 marzo 2005, *ibid.*, 2005, 261.

Esponneva l'attore che sull'edizione del 14 agosto 2003 del quotidiano « Il Gazzettino » nella pagina del « NordEst » era stato pubblicato un articolo sotto il seguente titolo « *Cappellano militare depresso studiava legge* ».

Nell'articolo si rappresentava che: 1) fra i militari depressi del reggimento « Serenissima » dei Lagunari con sede in Malcontenta, doveva essere incluso anche il cappellano, il quale da oltre tre mesi aveva fatto perdere le proprie tracce; 2) il comandante dei Lagunari, volendo vederci chiaro, anche perché prima di allora il religioso non aveva mai manifestato stati depressivi, aveva poi appurato che nel frattempo il cappellano aveva frequentato con profitto la facoltà di giurisprudenza di Roma, superando una dozzina di esami; 3) anche nei confronti del cappellano si ipotizzavano i reati di truffa aggravata, simulazione di infermità, diserzione.

Lamentava l'attore che, pur non essendo espressamente menzionato nell'articolo, attesa la specificità della funzione svolta all'interno del reggimento dei Lagunari era facilmente individuabile, tanto più che era l'unico cappellano a partire dal 2001; non era punto vero che non avesse informato il Comando delle ragioni della sua assenza, per aver sempre inviato certificazioni mediche riguardo al suo stato di salute; del pari era falso che in precedenza non avesse mai manifestato stati depressivi ed elencava una lunga serie di esami medici effettuati, a partire dalla visita effettuata l'8 aprile 1998 presso la Commissione medica distaccata di Perugia fino a quella eseguita presso il Servizio Psichiatrico del Centro Militare di Medicina Legale di Padova del 16 luglio 2003, che diagnosticava « *sindrome ansiosa depressiva in trattamento ... è non idoneo temporaneamente al s.m.i. per gg. 120* »; non era vero che nei mesi precedenti aveva frequentato la facoltà di giurisprudenza di Roma superando una dozzina di esami, poiché il primo esame risaliva al 5 dicembre 1989 e l'ultimo al 21 ottobre 2002.

L'attore lamentava che nell'articolo in questione non era stato rispettato il canone dell'essenzialità dell'informazione, stabilito dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in relazione all'interesse pubblico alla divulgazione della notizia da effettuare con esattezza. Nel caso di specie, proseguiva l'attore, la notizia era stata resa in modo inesatto e mancava il requisito della pertinenza rispetto ad una vicenda per la quale il GIP aveva disposto l'archiviazione. Nondimeno, dalla propalazione della notizia era derivato un clima di profonda diffidenza nell'ambiente professionale, sì che lo stato di disagio, unitamente allo stato depressivo, lo avevano indotto a rassegnare le dimissioni.

Tanto premesso, l'attore, il quale per l'aggravamento del suo stato di salute, anche in relazione ai fatti di causa, non era in grado di svolgere alcuna attività e fruiva solo di un'indennità conferitagli da un ente ecclesiastico di assistenza, chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella misura di € 50.000.

Si costituiva la Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a. e resisteva alla domanda svolta, deducendo come l'articolo in questione fosse legittima espressione del diritto di cronaca, per essersi il cronista limitato a riportare quanto verificatosi presso il reggimento dei Lagunari e le indagini avviate dalla Procura presso il Tribunale Militare di Padova per i reati di truffa aggravata, simulazione di infermità e diserzione. Procedimento, quest'ultimo, poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia data la qualità di civile dell'attore. Aggiungeva la convenuta che il giornalista aveva correttamente riportato la no-

tizia del procedimento penale a carico dell'attore, pur non menzionandolo espressamente, fermo restando che non sussistevano particolari ragioni di cautela al fine di evitarne l'identificabilità e che lo stesso Caselli nel suo atto introduttivo aveva confermato la pendenza del procedimento, sia pur indirettamente mediante la notizia dell'archiviazione disposta dal GIP. La correttezza dell'operato del giornalista non avrebbe potuto spingersi fino all'approfondimento dello stato di salute pregresso dell'attore, a ciò ostando ragioni di riservatezza.

La convenuta, inoltre, contestava la pretesa risarcitoria avanzata, fermo restando l'onere della prova del nesso di causa tra la divulgazione della notizia, peraltro pienamente lecita in base alla scriminante del diritto di cronaca, e il preteso pregiudizio economico, verosimilmente indotto dalla pendenza del procedimento penale a carico dell'attore.

Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di prima comparizione erano concessi i termini per il deposito di memorie ai fini di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c. Avvenuta la riassegnazione del fascicolo al nuovo istruttore, a seguito di istruttoria documentale, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate all'udienza del 21 dicembre 2007, previa concessione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'attore si duole della violazione dell'art. 25 L. 675/1996 commessa con la pubblicazione dell'articolo apparso sull'edizione del 14 agosto 2003 del quotidiano « Il Gazzettino », assumendone il contrasto con il principio dell'essenzialità informativa, ulteriormente chiarito nel « Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ». Detta norma, ad avviso dell'attore, nel regolare il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e quello all'informazione consente la prevalenza del secondo a condizione che vi sia un rilevante interesse pubblico o sociale alla notizia, che deve essere fornita con « *precisa esattezza per non sconfinare, ovviamente, nella disinformazione o, peggio, nella diffamazione gratuita, al solo scopo di fare notizia* ». Nel caso di specie, secondo l'attore, non vi era alcun interesse alla predetta informazione se non quello di screditarlo gratuitamente.

Correttamente nella presente vicenda sono stati invocati l'art. 25 L. 675/1996, posto che all'epoca dei fatti non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. 196/2003 (« *Codice in materia di protezione dei dati personali* »), e il « Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica » approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 29 luglio 1998.

L'art. 25, comma 2, L. 675/1996, all'epoca dei fatti in vigore, prevedeva « *... Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico* ».

L'art. 6, del cennato Codice deontologico in tema di essenzialità dell'informazione prevede al comma 1 « *La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti* ».

Il canone dell'essenzialità dell'informazione è disciplinato anche dall'art. 5, dello stesso codice, dove si prevede che in tema di raccolta di

dati personali atti a rivelare le condizioni di salute, « *il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità informativa...* ». Ad ogni modo, fermo il rispetto dell'essenzialità dell'informazione, l'art. 8 dello stesso codice non consente la diffusione di notizie (o la pubblicazione di immagini o fotografie) di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona.

Fatta tale premessa di carattere normativo, posto che il Codice deontologico ridetto integra il dettato dell'art. 25 L. 75/1996, mette conto rilevare come nella presente vicenda non è in discussione il carattere diffamatorio dell'articolo in esame, ma la sua rispondenza al citato principio dell'essenzialità informativa, per quanto nella trama della legge il trattamento dei dati nell'attività giornalistica sia subordinato al presupposto dell'esercizio di cronaca. In termini più diretti, si può rilevare, come l'esercizio del diritto di cronaca nel rispetto dei principi della verità, pertinenza e continenza costituisce un prerequisito rispetto alla liceità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico, il quale è considerato lecito a condizione che sia rispettata l'essenzialità informativa (cfr. Cass., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864).

Va da sé che la notizia in sé, riportata in modo contingente sul piano sostanziale e formale, ossia senza eccedere gli scopi informativi e senza scadere in un giudizio denigratorio gratuito, era innervata da un significativo interesse pubblico alla divulgazione nell'ambito di un'indagine avviata dalla Procura Militare presso il Tribunale Militare di Padova.

L'attore si duole del fatto che, pur non menzionato espressamente, nell'articolo sono stati resi degli elementi informativi tali da permetterne agevolmente l'individuazione, essendo l'unico cappellano del reggimento « Serenissima » dei Lagunari. Al riguardo, vien fatto di rilevare che l'attenzione prestata dal cronista al cappellano, verosimilmente, si lega al fatto che, pur avendo inviato dei certificati medici attestanti stato ansioso-depressivo, lo stesso stesse frequentando la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, ma sul punto si tornerà più avanti. Non v'è dubbio che la funzione rivestita dall'attore, quale consigliere spirituale del reggimento, abbia finito per richiamare l'attenzione del cronista quasi a marcare il carattere endemico del problema delle dubbie assenze dal servizio nell'ambito dell'amministrazione della Difesa. In questo contesto, l'originalità della vicenda, ben giustificava il risalto dato dal cronista.

Alla luce della stessa narrazione fatta dall'attore non è revocabile in dubbio che nei confronti dell'attore fu avviato un procedimento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia. Detto procedimento, come si legge nella nota del 25 agosto 2004 della Procura da ultima indicata (cfr. il doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) riguardava i reati di simulazione di infermità, diserzione aggravata e truffa pluriaggravata. Imputazioni, queste ultime, tutte menzionate nell'articolo alla base della presente vicenda.

Del pari rispondente al vero, perché peraltro non contestato, era il fatto che da tempo il cappellano militare non avesse ripreso il servizio dopo aver mandato delle certificazioni mediche contenenti diagnosi di stato ansioso-depressivo e così pure che l'attore fosse iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Roma. L'attore, tuttavia, ha prospettato che dei quindici esami superati, nessuno di essi era stato sostenuto nel periodo preso a contestazione. Senonché, i fatti contestati all'attore si collocano tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003, tant'è che nella richiesta

di archiviazione, formulata dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Venezia, si è esclusa la sovrapposizione tra i periodi di fruizione delle licenze e quelli di effettuazione degli esami, fatta eccezione per un solo esame sostenuto il 21 ottobre 2002 (nella specie, diritto del lavoro). Orbene, appare corretto, sia pur sfalsato temporalmente, il riferimento alla frequentazione della facoltà di giurisprudenza da parte dell'attore nei periodi di licenza, ma il dato così come riportato dal cronista risponde al vero. Neppure l'attore sostiene che dopo l'ultimo esame avrebbe omesso di risciversi alla predetta facoltà.

L'unico profilo non pienamente rispondente al vero, così da rivelare che la verifica delle fonti informative si è limitata al versante dell'amministrazione della Difesa, è dato dal seguente passaggio «*Ad un certo punto il comando dei Lagunari ha voluto vederci chiaro. Anche perché il religioso non aveva mai manifestato stati depressivi*». Infatti, la storia clinica dell'attore, per limitare il campo d'indagine alla Sanità medica (in quanto direttamente conoscibile dall'amministrazione di appartenenza), è costellata da una lunga serie di visite mediche per vari problemi di salute asseritamente ricollegabili al servizio, fra cui anche stato d'ansia reattivo con manifestazioni psicosomatiche. Si leggano a tal fine: il referto della Commissione medica ospedaliera del Ministero della Difesa dell'8 aprile 1998, (cfr. doc. 14 del fascicolo attoreo); il referto del 4 marzo 2001 (cfr. doc. 17 *ibid.*); il referto del Centro Militare di Medicina legale di Padova del 14 novembre 2002, dove si legge «*disturbo ansioso depressivo con somatizzazioni*» cfr. il doc. 22 *ibid.*); il referto del Centro Militare di Medicina legale di Padova del 27 dicembre 2003 «*disturbo ansioso depressivo con somatizzazioni*» oltre a patologie di natura ortopedica e di rilevanza in ORL (cfr. il doc. 24 *ibid.*); il referto del Centro Militare di Medicina legale di Padova del 16 luglio 2003 «*sindrome ansioso-depressivo in disturbo somatoforme indifferenziato*», oltre a patologie di natura ortopedica, di rilevanza in ORL ed in ambito urologico (cfr. il doc. 51 *ibid.*).

Da tale ultima visita è derivato un ulteriore periodo di licenza di 120 giorni a decorrere dal 28 giugno 2003, di seguito a quelle già fruite nel corso del 2003, tant'è che già dal 29 gennaio 2003 l'attore era stato trasferito nella forza assente del Distretto Militare di Udine per superamento del limite di 90 giorni di licenza di convalescenza continua, salvo integrarsi il tutto con il procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per ragioni di servizio, ma per una «*protusione erniaria del disco L5-S1*» (cfr. i docc. 29 e 30 *ibid.*) e con successivo aggravamento per «*rinossinuita poliposa frontomascellare cronica*» (cfr. il doc. 36 *ibid.*).

Sennonché, l'inesattezza del dato informativo, posto che già prima dell'invio delle certificazioni sanitarie inviate dall'attore (v. il doc. 26 del fascicolo attoreo ed il certificato del 14 gennaio 2003 inserito nel doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), in sede di medico-militare era stata posta diagnosi di disturbo ansioso-depressivo, non inficia il fatto che a seguito della prolungata assenza dal servizio la Procura Militare di Padova ebbe a procedere nei confronti dell'attore. D'altro canto, il cronista, il quale, come già detto, pare essersi attenuto ad una sola fonte, non avrebbe potuto indagare ulteriormente nella ricerca di dati sensibili dell'attore.

Conclusivamente, l'informazione resa risulta rispettosa dei limiti posti alla possibilità di propalare notizie lesive dell'onore, perché in linea con i limiti del diritto di cronaca, e nel contempo rispetta il canone dell'essenzialità.

La domanda proposta, pertanto, deve essere rigettata.

Le spese di lite per la particolarità della vicenda trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta;
- 2) compensa le spese di lite.